



Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

IL DIRETTORE CENTRALE GESTIONE TRIBUTI E MONOPOLIO GIOCHI

Prot. n. 2014/19031/Giochi/SCO

Visto il D.M. 1 marzo 2006, n.111 concernente la disciplina delle scommesse a quota fissa su eventi sportivi diversi dalle corse dei cavalli e su eventi non sportivi da adottare ai sensi dell'articolo 1, comma 286, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;

Visto il decreto n. 2006/CGV/574 del 28 agosto 2006 di approvazione della convenzione tipo per l'affidamento dei servizi relativi alla raccolta giochi pubblici di cui all'articolo 38, comma 2, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni ed integrazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

Vista la convenzione di concessione n. **4027** per la raccolta dei giochi pubblici di cui all'articolo 38, comma 2, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni ed integrazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 da parte della Società SGBET S.R.L.;

Visto il decreto prot.n. 2013/18929/Giochi/SCO del 23 aprile 2013 con il quale è stata dichiarata la decadenza della convenzione di concessione n. 4027 per l'affidamento dell'esercizio dei giochi pubblici di cui all'art. 38, comma 2, del decreto legge 4 luglio 2006 n. 223, convertito con modificazioni ed integrazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, stipulata con la Società SGBET s.r.l., per avere la detta Società prodotto un titolo autorizzatorio falso al fine di ottenere il rilascio della autorizzazione di p.s. per l'esercizio delle scommesse presso un proprio punto vendita, titolo autorizzatorio che non era stato rilasciato dall'Amministrazione a causa della situazione contabile non regolare in cui, al tempo, versava la Società;

Considerato che nessun provvedimento di sospensione del provvedimento di decadenza è intervenuto medio tempore a seguito delle impugnazioni proposte innanzi al giudice amministrativo;

Visto il bando di gara relativo alla Procedura di selezione per l'affidamento in concessione di 2000 (duemila) diritti per l'esercizio congiunto dei giochi pubblici ai sensi dell'articolo 10, comma 9 octies del D.L. 2 marzo 2012, n. 16 convertito con modificazioni dalla L. 26 aprile 2012 n. 44, attraverso l'attivazione della rete fisica di negozi di gioco e la relativa conduzione, pubblicato sulla G.U.U.E. S/145 del 31 luglio 2012;

Visto l'avviso di aggiudicazione definitiva pubblicato in data 29 maggio 2013, dal quale si evince che la Società costituenda SGBET srl e Fairplay s.r.l. si è aggiudicata in via definitiva 5 diritti di gioco;

Visto l'art. 38, lett.f) del D.Lgs.163/2006 il quale recita: "Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, né possono essere affidatari di subappalti, e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti....che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante";



Considerato che la condotta posta in essere dal legale rappresentante pro tempore della Società SGBET ha costituito un grave vulnus al rapporto fiduciario con l'Agencia, a nulla valendo la successiva intervenuta revoca della carica nei confronti dell'amministratore pro tempore, non essendo stata tale dissociazione di incisività tale da ritenere che la condotta posta in essere dal soggetto in parola non abbia comunque avvantaggiato la Società medesima;

Preso atto che la giurisprudenza in argomento rimette alla discrezionalità della stazione appaltante la valutazione concreta delle singole fattispecie che incidono sulla fiducia contrattuale;

Considerato che la So.ge.i., con nota del 25 giugno 2013, ha confermato in capo alla SGBET la mancanza del requisito, dalla medesima dichiarato sussistente in sede di presentazione della domanda di partecipazione, del conseguimento, nel corso degli ultimi due esercizi, di ricavi come operatore di gioco non inferiori ad euro 2.000.000,00 di cui alla lettera b) della domanda di partecipazione sottoscritta dalla società;

Preso atto che con la nota prot. n. 258404/Area I Bis O.S.P. del 18/12/2013 la Prefettura di Roma ha comunicato la sussistenza di situazioni relative a tentativi di infiltrazione mafiosa previste dal D. Lgs 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni ed integrazioni nei confronti della Società SGBET s.r.l.

Visto l'art. 23-quater del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con Legge 7 agosto 2012, n. 135, con il quale è stato disposto, a partire dal 1° dicembre 2012, l'incorporamento dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato nell'Agencia delle Dogane, che ha assunto la denominazione di "Agencia delle Dogane e dei Monopoli";

DISPONE

per i motivi indicati in premessa ed ai fini della tutela dell'interesse erariale, l'esclusione dalla procedura di selezione per l'affidamento in concessione di 2000 (duemila) diritti per l'esercizio congiunto dei giochi pubblici ai sensi dell'articolo 10, comma 9 octies del D.L. 2 marzo 2012, n. 16 convertito con modificazioni dalla L. 26 aprile 2012, n. 44, attraverso l'attivazione della rete fisica di negozi di gioco e la relativa conduzione, pubblicato sulla G.U.U.E. S145 del 31 luglio 2012 e la conseguente revoca della aggiudicazione definitiva, nei confronti della Società costituenda SGBET s.r.l. e Fairplay s.r.l., per il venire meno dei requisiti di affidabilità contrattuale in capo alla Società SGBET s.r.l. con sede legale in Via Zoe Fontana 220 /b – Roma, operante nel comune di Palermo, Via Federico Ferrari Orsi 22/28.

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell'Agencia delle Dogane e dei Monopoli tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007 n. 244 così come modificato dall'art. 3, comma 16, del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione sul sito Internet dell'Agencia delle Dogane e dei Monopoli.

Roma 5 marzo 2014

IL DIRETTORE CENTRALE ad interim
Roberto Fanelli

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.Lgs. 39/1993